



Via A.G. Longhin 7 - 31100 TREVISO - Codice Fiscale 94054440261

STATUTO

Il presente Statuto è aggiornato al 1.12. 2018 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto – Venezia 24. 12. 2018, con Lettera prot. N° 76835/2018 che ne conferma l'iscrizione nell' Anagrafe Unica delle ONLUS.

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita in Treviso l'Associazione "A LIGHT FOR HOPE - Una Luce di Speranza" Onlus, ai sensi degli art.36 e seguenti del C.C. - Codice fiscale 94054440261 - L'Associazione è senza scopo di lucro. (Art.1)

FINALITA'

L'Associazione in continuità con la storia di quanti, nella Marca Trevigiana e nel Veneto, hanno operato nel passato per la diffusione di una cultura di relazione e di pace, opera nel settore della beneficenza, dell'istruzione e della formazione (lettera a, art. 10 D.L.n.460) scolastica e sportiva e si propone l'esclusivo perseguimento delle seguenti finalità di solidarietà sociale:

1. Promuovere la relazione con persone e famiglie in situazione di difficoltà o emergenza per ragioni politiche, etniche o religiose, o immigrate per necessità sociali e/o economiche.
2. Trasmettere alle nuove generazioni una cultura di pace quale contributo per la loro formazione di base.
3. Attuare un proprio programma di aiuto, ricostruzione e sviluppo. (Art.2)

INTERLOCUTORI

L'Associazione persegue le sue finalità, stabilendo relazioni:

- a) in Italia e nei Paesi del mondo dove siano possibili collegamenti diretti e continuativi tra famiglia, scuola, lavoro al fine di ricostruire, attraverso l'incontro, lo scambio e l'aiuto economico, il tessuto di relazioni umane, culturali e sociali, turbate o alterate dai conflitti presenti.
- b) in particolare nelle aree in Terra Santa dove maggiori sono le difficoltà per lo sviluppo e nelle relazioni di fiducia, di riconciliazione e di pace attraverso il coinvolgimento delle comunità che vi appartengono. (Art.3)

AZIONI

L'Associazione:

1. - Sostiene in Israele, Palestina e Giordania e in altri Paesi interessati, studenti svantaggiati [D.L. 4 dicembre 1997, art. 10, comma 2, lettera a] con contributi economici e rette di studio, in ragione delle difficoltà sociali ed economiche presenti nell'area, contribuendo attraverso la verifica dei percorsi di studio degli studenti beneficiari con la realizzazione di percorsi educativi e didattici condivisi. Valorizza la relazione comunicativa tra ragazzi, la

famiglia, la scuola sviluppando la metacognizione e la conoscenza delle reciproche storie nei percorsi educativi e didattici proposti.

L'associazione non svolge attività diverse da quelle menzionate alla lettera A art. 10, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. (art.10, lettera c)

L'Associazione raccoglie fondi per il conseguimento delle azioni succitate, è aperta alla collaborazione di Enti pubblici e privati, associazioni e altri organismi, nell'attività dei quali si riscontrino comuni obiettivi. Può comunque compiere tutte le operazioni e sottoscrivere contratti ritenuti opportuni ed utili per il conseguimento dei propri scopi. (Art.4)

FONDO COMUNE FINANZIAMENTI

La materia è regolata dalle norme vigenti in materia, di cui alla Circolare 59/E del 31. 10. 2007 dell'Agenzia delle Entrate ed eventuali successive.

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) quote annuali dei soci ordinari, sostenitori, promotori e benemeriti;
- b) entrate derivanti da eventuali oblazioni, lasciti e donazioni;
- c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da Enti Locali o da Enti Pubblici e/o Privati.
- d) contributi versati dai partecipanti a corsi o seminari o convegni organizzati dall'Associazione in relazione alle proprie attività istituzionali e a quelle direttamente connesse (ex comma 5 – D.L. n. 460/1997, Art. 10).
- e) proventi da contratti di promozione e sponsorizzazione.
- f) eventuali altri introiti di natura diversa dai precedenti.

Tutti i beni durevoli acquistati con predette entrate costituiranno patrimonio dell'Associazione. I Bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' di obbligo la redazione del bilancio o rendiconto annuale.

E' obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. (Art.8)